



**CITTA' DI VINCI**  
Città metropolitana di Firenze

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 33 del 30 MAGGIO 2022**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022**

L'ANNO DUEMILAVENTIDUE e questo GIORNO TRENTA del MESE di MAGGIO alle ORE 21,50 nella Biblioteca Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Giuseppe Torchia e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.  
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Giulio Vezzosi, Edi Palatresi, Mariagrazia Bindi.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
TORCHIA GIUSEPPE	S	MASI PAMELA	N	BIANCONI CRISTIANO	S
IALLORENZI SARA	S	CIATTINI CHIARA	S	LANDI MANUELA	S
VEZZOSI GIULIO	S	VEZZOSI SILVIA	N	BINDI MARIAGRAZIA	S
CHINI MILA	S	PALATRESI EDI	S		
MARZOCCHINI FRANCESCO	S	CAPPELLI MAURIZIO	S		
VIGNOZZI VITTORIO	S	SCIPIONI ALESSANDRO	N		
FRESE PAOLO	S	MORINI PAOLA	N		
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

*Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.*

Il Sindaco propone di trattare insieme il punto 2, il punto 3 e il punto 7, con votazioni separate.

Nulla oppone il Consiglio.

L'ass. Paolo Frese illustra il Piano Economico Finanziario ed illustra anche le tariffe e le agevolazioni per l'anno 2022.

Il Cons. Francesco Marzocchini illustra il punto 7, ordine del giorno accompagnatorio del PEF 2022-2025.

Cons. Manuela Landi: chiede chiarimenti sulle riduzioni e sugli aumenti per quest'anno. Chiede se la ripartizione verrà ancora in base ai metri quadri ed alle persone. Chiede chi paga la parte di chi non paga le tariffe. Chiede quando avremo il termovalorizzatore.

Cons. Mariagrazia Bindi: concorda con l'intervento di Marzocchini e dice che i voti favorevoli per votare il PEF non sono stati molti se si considera che Pistoia ha votato contro. Afferma che questo è uno stimolo per fare meglio, che è una tassa sul patrimonio e non sui rifiuti, dato che vengono tassati i metri quadri dell'abitazione.

Per dichiarazione di voto favorevole al punto 7 e contrario ai punti 2 e 3 pur riconoscendo all'A.C. che ha fatto il possibile.

Cons. Landi: chiede se verranno tagliati dei servizi.

Il Cons. Marzocchini dice che chi ha votato il PEF ha fatto un atto responsabilità; che occorre fare gli impianti nella nostra zona.

L'ass. Frese risponde alle richieste di chiarimento di Landi.

Marzocchini per dichiarazione di voto ai punti 2,3,7, favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 definisce il presupposto impositivo della Tari, stabilendo altresì, al comma 654 che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICORDATO inoltre che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete *l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Vinci è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al "Concorrente 2" (costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa" (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;
- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO infine che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2021;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 del 29/06/2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2021, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

DATO ATTO inoltre che l'Ente oggi, come negli anni passati, non è dotato di adeguata struttura interna atta a fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla gestione amministrativa della TARI;

VISTO che in questa seduta di Consiglio comunale è stata approvata la deliberazione con cui è avvenuta la presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2022-2025, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 7 del 23/05/2022, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 03/08/2021, n. 363/2021/R/RIF nonché dell'art. 1, c. 683, della L. 147/2013;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2022 con cui sono state fissate le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2022;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 29/06/2021 avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti Tari – approvazione tariffe 2021 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

30/07/2021 avente ad oggetto “Tariffe Tari 2021 – modifica ed integrazione delibera c.c. 53 del 29/06/2021 con le quali sono state approvate, oltre alle tariffe, anche le agevolazioni e le riduzioni della TARI per l’anno 2021 a favore delle famiglie e delle attività economiche e commerciali che sono state particolarmente colpite dalla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica legata al virus covid-19;

VISTO che l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 ha stabilito che: “1. *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.*

3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (...);*

DATO ATTO che il Decreto ministeriale di cui all’art. 6, comma 2, del D.L. 73/2021) convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 sopra riportato ha determinato la ripartizione del fondo statale, da cui deriva la stima dell’importo assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall’articolo 6 del citato Decreto "Sostegni bis", che per il Comune di Vinci era pari ad € 170.880;

VISTO che, nell’ambito della manovra tariffaria TARI 2021, con le delibere di c.c. sopracitate è stata introdotta una serie di agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi prodotta sul tessuto socio-economico comunale dal Covid, condizionata ad una serie di requisiti specifici e finanziata mediante i fondi di cui all’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);

CONSIDERATO che, a seguito della concessione di tali agevolazioni su TARI 2021, alle condizioni stabilite, residuano ad oggi € 95.879,70 relativamente al fondo di cui all’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);

RICHIAMATO inoltre l’art. 106 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) con cui è stato istituito apposito Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, al fine di compensare gli effetti



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

derivanti dall'emergenza COVID-19 sui bilanci degli enti locali in termini di minori entrate o maggiori spese conseguenti all'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO che l'importo residuo della quota TARI di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, al netto delle agevolazioni concesse nell'anno 2021, e al netto dell'utilizzo a copertura del conguaglio TARI di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, è pari ad € 9.116,00;

VISTO il comma 1 dell'art. 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni ter) che prevede : “Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate”;

RICHIAMATO altresì l'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, rubricato “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, ai sensi del quale “ 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (...);

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dall'allegato A al decreto sopracitato, la quota spettante al comune di Vinci è risultata pari ad € 61.324,76, di cui una parte è stata trasferita all'Unione dei Comuni, e una parte utilizzata ai sensi della delibera di Giunta n. 160/2021 e della Deliberazione di consiglio comunale n. 53/2021 per agevolare le utenze domestiche con ISEE da € 5.001 a 10000, per le quali è stata approvata la riduzione del 70% della Tari per l'anno 2021;

CONSIDERATO che, all'esito di tale manovra tariffaria residuano ulteriori € 9.288,65;

VISTA la normativa di cui sopra e le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, secondo cui gli enti possono introdurre agevolazioni TARI per l'anno 2022 solamente utilizzando le quote avanzate dei fondi specifici negli anni 2020 e 2021, tra cui quelli derivanti dalle risorse ex art. 106 del 34/2020 e del D.L. 73/2021, artt. 6 e 53;

PRESO ATTO che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza terminato in data 31/03/2022, l'epidemia da Covid 19 sta continuando a produrre effetti negativi sul tessuto socio-economico comunale nel suo complesso, con ripercussioni sia sulle attività economiche, sia sulle famiglie rientranti nella fascia più debole della popolazione;

PRESO ATTO della disponibilità dei fondi vincolati nell'avanzo di amministrazione per agevolazioni COVID della tassa sui rifiuti TARI e della possibilità di concedere dette agevolazioni ai sensi della normativa sopracitata;

RITENUTO necessario adottare disposizioni per contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 ha prodotto e sta continuando a produrre sul tessuto socio-economico comunale, approvando per l'anno 2022 le seguenti agevolazioni TARI come di seguito meglio specificato:



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

- riduzione del 35% della parte variabile TARI per le attività ricomprese nelle categorie tariffarie nn. 2 (Cinematografi e Teatri), 7 (Alberghi con ristorante); 8 (Alberghi senza ristorante), 13 (Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta); 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista); 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie); 23 (Mense, birrerie, amburgherie); 24 (Bar, caffè, pasticceria), 30 (Discoteche, night-club) e 31 (Agriturismo, affittacamere, residence);
- riduzione del 35% della parte variabile TARI delle seguenti attività: circoli ricreativi, associazioni, impianti sportivi, palestre e agenzie di viaggio;

RITENUTO opportuno condizionare l'ottenimento dell'agevolazione sopra descritta, alla presenza dei seguenti requisiti:

- a. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi alla data del 31/12/2019; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

CONSIDERATO che, sulla base delle simulazioni effettuate dal gestore Alia Servizi Ambientali Spa l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al paragrafo precedente è stimabile in circa € 95.000 nel caso in cui tutti i potenziali utenti beneficiari rispettino le condizioni di accesso alle condizioni stabilite;

VALUTATO opportuno finanziare le agevolazioni alle utenze non domestiche TARI per l'intero importo mediante l'utilizzo delle restanti somme disponibili del fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021 confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione, come stabilito dalla Delibera di Giunta comunale n. 104 del 13/05/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021" che si richiama integralmente;

ACCERTATO che, come chiarito da IFEL nella nota del 24/04/2020, i comuni, ai sensi del comma 660 della L. 147/2013 hanno la facoltà di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifico collegamento alla tariffa TARI, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DATO ATTO che tale principio trova applicazione anche nell'anno 2022, considerata la ratio del legislatore volta ad introdurre agevolazioni atte ad *"attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività"*, anche *"in misura superiore alle risorse assegnate"*, evitando *"in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"*;

RICHIAMATA infine la deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 26/05/2022, avente ad oggetto "FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE EX ART. 53 DEL D.L. 73/2021 – PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI UTILIZZO PER AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022";

RITENUTO appropriato, approvare la riduzione del 70% della Tari (quota fissa e variabile) delle utenze domestiche aventi reddito ISEE compreso tra € 5001 a 10.000;



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

DATO ATTO che la stima di tale agevolazione complessivamente ammonta ad oggi a circa € 18.000 che l'importo sarà finanziata mediante l'utilizzo delle restanti somme disponibili del fondo di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021 e del fondo ex art. 106 del DL 34/2020 entrambi confluiti nell'avanzo vincolato di amministrazione, come stabilito dalla Delibera di Giunta comunale n. 104 del 13/05/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021" che si richiama integralmente;

DATO ATTO che l'agevolazione di cui al punto precedente, nonché la riduzione causa covid prevista per determinate tipologie di attività saranno concesse fino alla concorrenza delle disponibilità dei fondi assegnati e disponibili;

RITENUTO opportuno, inoltre, confermare le agevolazioni e/o riduzioni in vigore per l'anno ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore delle utenze domestiche e non domestiche particolarmente sensibili al tema della differenziazione dei rifiuti, ovvero che dimostrino di aver aderito a sistemi, anche sperimentale, di rilievo puntuale dei propri conferimenti;

VISTA la deliberazione Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, e in particolare l'art. 3, rubricato "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche"

RITENUTO opportuno, inoltre, confermare le agevolazioni e/o riduzioni in vigore per l'anno ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore delle utenze domestiche che si trovino in condizione di disagio economico e sociale rilevata dall'attestazione ISEE, stabilendo, in particolare, le riduzioni per redditi ISEE, all'art. 16 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, ulteriori le seguenti agevolazioni ISEE:

- a) esenzione da applicare sia alla parte fissa che variabile per redditi ISEE fino a € 5.000,00;
- b) riduzione 30% da applicare sia alla parte fissa che variabile per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00.

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro il 30 settembre 2022, a pena di decadenza;

VISTE le tariffe TARI 2022, di cui all'allegato A della presente deliberazione, elaborate dal gestore a copertura dei costi derivanti dal Piano Economico Finanziario 2022, tenuto conto delle risorse destinate alla concessione di agevolazioni previste per contenere il protrarsi degli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 ha prodotto e sta ancora producendo su particolari categorie di utenze non domestiche e domestiche come sopra individuate;

VISTI

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 338, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- la legge n. 147/2013, ed in particolare l'art. 1, comma 683, che prevede che le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, secondo cui: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle tariffe e agevolazioni TARI per l'anno 2022, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

ACQUISITO il parere favorevole della competente commissione consiliare in data 27/05/2022;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione rilasciato in merito al presente provvedimento, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori;

CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti n. 13, votanti 13, voti contrari 3 (Bianconi, Landi, Bindi), voti favorevoli 10 (Torchia, Iallorenci, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Ciattini, Palatresi, Cappelli)

## DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE le tariffe TARI 2022 di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. DI STABILIRE, come previsto per l'anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

### RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (Art. 12, Regolamento Tari)

- La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
  - da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;
  - fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione, il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali (comma 2)

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 10.7% (comma 1)

## RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

## - Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2021 ammonta ad € 0,468/kg;

4. DI STABILIRE, analogamente a quanto già previsto per l'anno 2021, e in conformità all'art. 16 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, ulteriori le seguenti agevolazioni ISEE:

- a) esenzione da applicare sia alla parte fissa che variabile per redditi ISEE fino a € 5.000,00;
- b) riduzione 30% da applicare sia alla parte fissa che variabile per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00.

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro il 30 settembre 2022, a pena di decadenza;

5. DI APPROVARE, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 27 dicembre 2013, le seguenti agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 ha prodotto e sta continuando a produrre sul tessuto socio-economico comunale, come di seguito specificato:

- riduzione del 35% della parte variabile TARI per le attività ricomprese nelle categorie tariffarie nn. 2 (Cinematografi e Teatri), 7 (Alberghi con ristorante); 8 (Alberghi senza ristorante), 13 (Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta); 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista); 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie); 23 (Mense, birrerie, amburgherie); 24 (Bar, caffè, pasticceria), 30 (Discoteche, night-club) e 31 (Agriturismo, affittacamere, residence):



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

- riduzione del 35% della parte variabile TARI delle seguenti attività: circoli ricreativi, associazioni, impianti sportivi, palestre e agenzie di viaggio;

6. DI DARE ATTO che l'ottenimento delle riduzioni TARI causa covid di cui al punto 5) sono condizionate, alla presenza dei seguenti requisiti:

- a. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi alla data del 31/12/2019; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

7. DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al precedente p.to 5) è stimabile in circa € 95.000 e che sarà finanziata mediante l'utilizzo delle restanti somme disponibili del fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione, come stabilito dalla Delibera di Giunta comunale n. 104 del 13/05/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021" che si richiama integralmente;

8. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 27 dicembre 2013, per l'anno 2022 la riduzione del 70% della Tari per le utenze domestiche aventi reddito ISEE compreso tra € 5001 a 10.000, dando atto che la stima di tale agevolazione complessivamente ammonta ad oggi a circa €18.000;

9. DI STABILIRE che le riduzioni di cui al punto 8), saranno applicate cumulativamente alle agevolazioni di cui al punto 4) per redditi ISEE compresi da € 5001 ad € 10.000 a coloro i quali inoltreranno la domanda di cui al punto 4), nel rispetto delle modalità, termini e condizioni ivi previste;

10. DI DARE ATTO che la spesa relativa alle agevolazioni di cui al punto 8) sarà finanziata mediante l'utilizzo delle restanti somme disponibili del fondo di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021, e del fondo ex art. 106 del DL 34/2020, confluite nell'avanzo vincolato di amministrazione, come stabilito dalla Delibera di Giunta comunale n. 104 del 13/05/2021 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021" che si richiama integralmente;

11. DI DARE ATTO che le riduzioni di cui al punto precedente saranno concesse, nel rispetto dei criteri sopra citati, fino alla concorrenza della restante disponibilità del fondo assegnato e che la variazione in diminuzione della previsione in entrata da TARI sarà approvata entro la data prevista dalla legge per l'assestamento generale del bilancio;

12. DI DARE ATTO che le regolazioni contabili legate al presente atto saranno assunte con successivo provvedimento, entro la data prevista dalla legge per l'assestamento generale del bilancio;

13. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/05/2022  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022

14. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARI e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti per conto del Comune di Vinci;

15. DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00, con separata e palese votazione che ha dato il seguente risultato: presenti n. 13, votanti 13, voti contrari 3 (Bianconi, Landi, Bindi), voti favorevoli 10 (Torchia, Iallorezi, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Ciattini, Palatresi, Cappelli), il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere celermente alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero e adottare le successive determinazioni.



# CITTA' DI VINCI

*Città metropolitana di Firenze*

## **Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP**

*deliberazione del Consiglio Comunale*

\*\*\*\*\*

Numero Proposta **34** del **20/05/2022**

Numero Delibera **33** del **30/05/2022**

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI ANNO 2022**

### **PARERI**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

---

#### **Il Responsabile del Settore interessato**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Cecilia Lucii

---

#### **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Deanna Mascherini

---



# CITTA' DI VINCI

Città metropolitana di Firenze

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 33 del 30 MAGGIO 2022**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Turchia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Stefano Salani